QUANDO SI PUÒ ELIMINARE LA CAUSALE

IL CONTRATTO SCADUTO PRIMA DEL 23 FEBBRAIO

Un lavoratore ha un contratto a termine che è stato stipulato il 10 gennaio 2020 ed è terminato il 15 febbraio, prima dunque della data del 23 febbraio prevista dal Dl Rilancio come spartiacque per le deroghe al decreto «dignità» (Dl 87/2018)

Proroga
La proroga del contratto è possibile, senza causale, per altri 11 mesi (regola ordinaria)

Rinnovo
È possibile solo con indicazione della causale

IL CONTRATTO SCADUTO SUBITO DOPO IL 23 FEBBRAIO

Un lavoratore ha un contratto a termine che è stato stipulato il 28 gennaio 2020 ed è terminato il 28 febbraio 2020. La scadenza è dunque successiva al 23 febbraio: il contratto riebntra nel regime di favore del Dl rilancio

Proroga
La proroga è possibile, senza causale, per altri 11 mesi

Rinnovo
Il rinnovo del contratto è possibile senza indicazione della causale fino al 30 agosto 2020. Sarà possibile, invece, solo con causale per una durata superiore al 30 agosto

IL CONTRATTO STIPULATO DOPO IL 23 FEBBRAIO

Un lavoratore ha un contratto a termine stipulato il 24 febbraio 2020 e cessato il 24 marzo 2020. La data di stipula è dunque successiva al 23 febbraio. Il contratto non rientra nel regime di favore introdotto dal Dl Rilancio

Proroga
La proroga è possibile, senza indicazione della causale, per altri 11 mesi

Rinnovo
Il rinnovo è possibile solo con indicazione della causale

IL LAVORATORE IN CASSA INTEGRAZIONE

Un lavoratore ha un contratto a termine stipulato il 1° gennaio 2020, con durata fino al 30 giugno 2020. Si trova in cassa integrazione guadagni Covid-19 dal 1° marzo.

Proroga
La proroga è possibile, senza causale, per altri sei mesi

Rinnovo
Il rinnovo è possibile, senza indicare la causale, solo fino al 30 agosto. Sarà possibile solo con causale per una data successiva